

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA SENESE (AOUS) E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA PER LE ESIGENZE DI FUNZIONAMENTO DEI CORSI DI STUDIO DI I E II LIVELLO AFFERENTI ALL'AREA DELLE SCIENZE BIOMEDICHE E MEDICHE E PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

PREMESSO

- che la legge n. 421 del 23/10/1992 “Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale” (art. 1, comma 1 lettera O) ha delegato il governo ad emanare apposita decretazione per la regolamentazione della formazione in sede ospedaliera del personale sanitario;
- che con il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992, “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421” e successive modificazioni, all’art.6, comma 3, sono state disciplinate le modalità di formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico, di riabilitazione e prevenzione, prevedendosi l’attivazione di appositi protocolli d’intesa tra Regioni ed Università , nonché la stipula di accordi attuativi dei suddetti Protocolli tra Università, Aziende Ospedaliere, Unità Sanitarie locali, istituzioni pubbliche e private accreditate e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
- che a seguito del riordino dell’ordinamento degli studi universitari ad opera del Decreto Ministeriale n.509 del 3/11/1999 e del successivo Decreto Ministeriale n.270 del 2004 i Corsi di Diploma Universitario nelle professioni sanitarie sono stati trasformati in Corsi di laurea;
- che il Decreto Interministeriale (MIUR – Ministero della Salute) del 19.02.2009, concernente la Determinazione delle Classi delle Lauree Universitarie delle Professioni Sanitarie prevede che: *“...omissis... i laureati nella classe, in funzione dei suddetti percorsi formativi, devono raggiungere le competenze professionali omissis...Il raggiungimento delle competenze professionali si attua attraverso una formazione teorica e pratica che includa anche l’acquisizione di competenze comportamentali e che venga conseguita nel contesto lavorativo specifico di ogni profilo, così da garantire, al termine del percorso formativo, la piena padronanza di tutte le necessarie competenze e la loro immediata spendibilità nell’ambiente di lavoro. Particolare rilievo, come parte integrante e qualificante della formazione professionale, riveste l’attività formativa pratica e di tirocinio clinico, svolta con la supervisione e la guida di tutori professionali appositamente assegnati, coordinata da un docente appartenente al più elevato livello formativo previsto per ciascun profilo professionale e corrispondente alle norme definite a livello europeo ove esistenti”;*
- che le Università di Firenze, Pisa e Siena e la Regione Toscana hanno stipulato un apposito protocollo d’intesa, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 23 del 14 febbraio 1998, concernente la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione, il cui art. 3 prevede che “le Aziende sanitarie od ospedaliere autorizzate dalla Regione stipulano con la singola Università apposita Convenzione relativamente alle specifiche funzioni ad esse assegnate...”
- che il Protocollo d’intesa tra la Regione Toscana e le Istituzioni Universitarie della Toscana, approvato con delibera della Giunta Regionale Toscana del 22.04.02 e allegato al PSR 2002 - 2004, all’art. 2, comma 4, e all’art. 7 disciplina la collaborazione tra i suddetti Enti per soddisfare le specifiche esigenze del Servizio Sanitario Nazionale connesse, tra l’altro, alla formazione delle aree

delle professioni sanitarie;

- che in esecuzione della delibera n. 1046 del 30.09.2002 della Giunta Regionale Toscana, attuativa del protocollo del 22.04.2002, è stato approvato un "Accordo tra la Regione Toscana, l'Università degli Studi di Siena, le AUSL 8 e 9 e i Presidenti della Conferenza dei Sindaci per il decentramento delle lauree triennali delle professioni sanitarie", valido a decorrere dall'anno accademico 2004 – 2005 per il primo triennio di attivazione decentrata dei corsi;

- che la collaborazione tra Università e Regione nel campo della formazione del personale delle professioni sanitarie è ribadita dall'art. 7 del Protocollo d'Intesa (approvato con delibera GRT n. 481 del 29 marzo 2005) allegato al PSR 2005 – 2007 nonché dall'art.11, comma 1, del Protocollo d'intesa approvato con delibera della GRT n. 1020 del 1° dicembre 2008) allegato al PSR 2008 – 2010;

- che l'Università degli Studi di Siena, in esecuzione dell'accordo adottato a seguito della delibera della GRT n.1046 del 30 settembre 2002 e delle successive convenzioni attuative con l'AOUS di Siena, ha continuato a svolgere, anche dopo la scadenza delle stesse, l'attività formativa ivi prevista, presso la sede di Arezzo;

- che, in data 15.05.2018, è stata stipulata tra l'Università degli Studi di Siena e l'AOUS di Siena la convenzione per lo svolgimento dei Corsi di Studio di I e II Livello afferenti all'area delle Scienze Biomediche e Mediche A.A. 2018/2019;

- che in data 20.03.2019, è stata stipulata tra l'Università degli Studi di Siena e l'Azienda ospedaliero-universitaria Senese la convenzione per lo svolgimento dei Corsi di Studio di I e II Livello afferenti all'area delle Scienze Biomediche e Mediche A.A. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022;

Vista la Legge del 30 dicembre 2010 n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

Visto il DM n. 363/98 "Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, e successive modificazioni ed integrazioni" ed in particolare l'art. 10;

Visto il D.Lgs. n. 81/2008 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro -Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.";

Visto il D.Lgs. 21 dicembre 1999 n. 517 recante la disciplina dei rapporti tra Servizio Sanitario Nazionale e Università;

Vista la delibera n. 451 del 23.05.2019, con la quale è stato adottato lo Statuto dell'Azienda ospedaliero-universitaria Senese, così come modificato con le successive deliberazioni n. 655 del 19.07.2019, n. 1090 del 10.11.2020, n. 88 del 29.01.2021, n. 379 del 01.04.2021, n. 443 del 16.04.2021 e n. 757 del 15.07.2021;

Visto il Protocollo d'intesa tra Regione Toscana – Giunta Regione – e Università degli Studi di Firenze, Pisa e Siena (in attuazione dell'art. 1, comma 1 D lgs. 517/1999) firmata in data 5 febbraio 2018;

Vista la Delibera dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Senese n. 890/2021 del 03.09.2021 avente per oggetto *“Recepimento della Convenzione tra l'Azienda Ospedaliero – Universitaria Senese (AOUS) e l'Università degli Studi di Siena per le esigenze di funzionamento dei corsi di studio di I e II Livello afferenti all'area delle Scienze Biomediche e Mediche e per gli adempimenti relativi alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro”*;

Considerato che l'Azienda Ospedaliero - Universitaria Senese (AOUS) è Azienda di riferimento per le attività assistenziali essenziali allo svolgimento delle funzioni istituzionali di didattica e di ricerca delle strutture dipartimentali di area sanitaria dell'Università di Siena, sulla base di quanto previsto dallo Statuto dell'AOUS (Atto aziendale);

Vista la Convenzione tra l'Azienda Ospedaliero - Universitaria Senese e l'Università degli Studi di Siena per gli adempimenti relativi alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro nei corsi di laurea di I e II Livello dell'area delle Scienze biomediche e mediche a. a. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022;

TRA

l'Università degli Studi di Siena (di seguito “Università”) - C.F. 80002070524, con sede in Siena, Via Banchi di Sotto n. 55, rappresentata, ai fini della stipula della presente convenzione, dal Rettore Prof. Francesco Frati, autorizzato alla firma del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 23.07.2021.

E

l'Azienda ospedaliero-universitaria Senese (di seguito “Azienda”) con sede a Siena, Strada delle Scotte 14 (C.F./P.I. 00388300527) rappresentata ai fini della stipula della presente convenzione dal Direttore Generale e legale rappresentante Prof. Antonio Davide Barretta, domiciliato per la carica nella sede della stessa Azienda ospedaliero-universitaria Senese;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO

ART. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

ART. 2 – Oggetto della convenzione

1. L'Università degli Studi di Siena e l'Azienda Ospedaliero – Universitaria Senese attuano un rapporto di collaborazione ai fini dell'organizzazione relativa ai Corsi di Studio di I e II Livello afferenti all'area delle Scienze Biomediche e Mediche di cui all'allegato 1 nell'osservanza delle normative vigenti. Nel caso di attivazione di ulteriori corsi di studio riferiti all'area delle Scienze Biomediche e Mediche la presente convenzione sarà applicata anche ad essi.

2. Nell'ambito di tale rapporto l'Università e l'Azienda provvedono alla gestione dei corsi sulla base delle intese contenute nei Protocolli e Accordi richiamati in premessa ed in ossequio a quanto contenuto nel presente atto.

ART. 3 – Attività didattico-formative

1. Le strutture accreditate dell'Azienda (tutti i Dipartimenti, le UU.OO. e tutti i Servizi interessati dall'Ordinamento Didattico del Corso di Studio) assicurano, con il concorso dell'Università, le attività didattico-formative relative ai Corsi di Studio di I e II Livello afferenti all'area delle Scienze Biomediche e Mediche mettendo a disposizione (in accordo con il responsabile della struttura) le proprie strutture per l'attività di tirocinio, per gli esami di tirocinio, per la prova finale; il numero degli iscritti può variare in seguito all'adeguamento annuale determinato dalla programmazione nazionale e regionale di posti.

ART. 4 – Programmazione didattica

1. Al fine dell'espletamento delle attività formative universitarie che necessitano di apporto didattico del personale del SSN, l'individuazione del personale docente laureato e non dell'Azienda Sanitaria in epigrafe, avviene in osservanza dell'ordinamento universitario e nel rispetto dei requisiti quantitativi di docenza nonché di qualificazione scientifica o professionale fissati dall'ordinamento per la sostenibilità di ciascun corso secondo la normativa vigente.

2. L'Università conferisce la titolarità degli insegnamenti con delibera del Consiglio del competente Dipartimento, su proposta del Comitato per la Didattica del Corso di studi.

3. L'Azienda, previa richiesta dell'Università avanzata in tempo utile per esperire le procedure atte al loro reperimento, fornisce l'elenco dei docenti per i quali abbia accertato la disponibilità all'insegnamento.

4. I requisiti per l'accesso alla docenza sono indicati dall'Università, contestualmente alla richiesta degli elenchi nominativi.

Sulla base di tali evidenze spetta al Comitato per la Didattica proporre l'attribuzione degli incarichi al Dipartimento Universitario di riferimento.

ART. 5 – Responsabile della Didattica Professionale

1. L'attività formativa pratica e di tirocinio clinico deve essere svolta con la supervisione e la guida di tutori professionali appositamente formati e assegnati ed è coordinata, ai sensi dell'art.4, comma 5 del D.l. 19.02.2009, da un docente appartenente allo specifico profilo professionale. Se permangono le condizioni di assegnabilità, l'incarico potrà essere rinnovato annualmente per tutta la durata della convenzione.

2. Il Responsabile della didattica Professionale è individuato dall'Università fra tutti i docenti del profilo professionale attinente al corso, universitari e/o dipendenti del SSN, in possesso dei requisiti di legge per il conferimento di detto incarico, unitamente al curriculum che esprima l'esperienza professionale - non inferiore ai cinque anni - nell'ambito della formazione.

3. Il Responsabile della didattica Professionale è nominato dal Consiglio del competente Dipartimento, previa approvazione del Comitato per la Didattica del Corso di Studio di I o II livello delle Scienze biomediche e mediche di appartenenza.

4. Le funzioni di Responsabile della didattica Professionale, così come quella di tutore didattico di cui al successivo Art. 7, possono essere svolte a tempo pieno o tempo parziale, in relazione ai carichi di lavoro richiesti dall'assunzione dei suddetti ruoli. La nomina del Responsabile della didattica Professionale dovrà essere tempestivamente comunicata all'Azienda.

5. In base agli indirizzi degli Organi universitari, il Responsabile della didattica professionale è responsabile della progettazione, gestione, monitoraggio, del tirocinio e garantisce l'integrazione tra le attività didattiche professionalizzanti e di tirocinio dall'inizio del percorso all'esame finale abilitante. Assegna i Tutori didattici dedicati, ove previsti, a ciascun anno di corso e ne coordina l'attività. Inoltre promuove l'integrazione degli insegnamenti dello specifico settore scientifico

disciplinare con la didattica pratica e favorisce strategie di integrazione con i referenti dei servizi sedi di tirocinio.

6. Ai sensi della Legge n. 196/1997 l'Università si impegna a stipulare apposite convenzioni con enti pubblici e privati nel caso di utilizzo delle strutture di questi ultimi da parte degli studenti per attività di tirocinio.

7. Gli adempimenti amministrativi previsti dalla normativa vigente in materia di tirocini, sono da considerare espletati con la stipula della convenzione stessa, relativamente ai corsi di studio di I e II livello dell'area delle Scienze biomediche e mediche, ivi compresi quelli delle professioni sanitarie.

8. La convenzione disciplina lo svolgimento e la gestione dei tirocini dei suddetti corsi all'interno delle strutture dell'AOUS, non saranno necessari ulteriori atti amministrativi per formalizzare l'attività di tirocinio di ciascun tirocinante;

9. Spettano all'Università gli obblighi in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro presso l'istituto nazionale per l'assicurazione (INAIL) e per la responsabilità civile, per tutti i tirocini dei suddetti corsi.

ART. 6 – Tutori Clinici

1. L'attività di tutorato clinico rappresenta un'attività istituzionale; i tutori clinici sono operatori che svolgono la propria attività professionale all'interno delle strutture aziendali e hanno in affidamento gli studenti per lo svolgimento delle attività di tirocinio clinico. Il tutore clinico facilita l'apprendimento sul campo, supervisiona lo studente valutando le opportunità di apprendimento in coerenza con gli obiettivi ed il percorso di tirocinio, e partecipa alla valutazione della specifica esperienza pratica.

2. Il Comitato per la Didattica individua i tutori clinici sulla base della proposta del Responsabile della didattica Professionale di cui al precedente art. 5.

3. I tutori clinici possono autocertificare lo svolgimento del tutoraggio clinico con riferimento inequivocabile al periodo di effettuazione e alla sede ove si è svolto il tutoraggio. I Responsabili della didattica Professionale predispongono apposita modulistica per l'autocertificazione, da rendere disponibile nelle sedi di svolgimento del tirocinio.

Le autocertificazioni sono raccolte a cura del Responsabile della didattica Professionale, il quale è tenuto alla conservazione e alla trasmissione, previa richiesta, all'Azienda e all'Università.

ART. 7 - Tutori Didattici

1. I tutori didattici sono operatori assegnati all'attività didattica e dei tirocini dei Corsi di Studio di I e II livello afferenti all'area delle Scienze biomediche e mediche. Sono assegnati dall'Azienda, con proprio atto, ciascuno in relazione alla loro specifica professione. Assicurano il tutoraggio didattico degli studenti assegnati e condividono, con il Responsabile della didattica Professionale, il raggiungimento degli obiettivi di tirocinio per ogni anno accademico, anche attraverso l'interazione diretta con i tutor clinici e i coordinatori delle attività assistenziali e la partecipazione alle attività di laboratorio professionalizzante.

ART. 8 – Prova finale

1. La prova finale di ogni Corso di Studio di I e II livello afferenti all'area delle Scienze biomediche e mediche – articolata in due sessioni in ciascun anno accademico – è unica e si svolge in due momenti: la prova pratica e la discussione della tesi. Il mancato superamento della prova pratica non permette l'ammissione alla discussione della tesi.

2. Il personale dipendente dell'Azienda coinvolto nello svolgimento della prova finale è autorizzato, previa richiesta dell'interessato, ai sensi dell'ART. 53 del dlgs. 165/2000.

ART. 9 – Copertura assicurativa

L'Università garantisce la copertura assicurativa degli studenti e dei titolari di contratto per attività d'insegnamento, sia per quanto riguarda la responsabilità civile verso terzi che per gli infortuni INAIL; a tal fine l'Azienda si impegna a segnalare tempestivamente all'Ufficio competente dell'Università qualsiasi incidente possa accadere a studenti o docenti.

ART. 10 –Trattamento dati personali

1. Le parti si qualificano quali Titolari autonomi del trattamento ai sensi dell'art. 4, par. 1, lett. 7) del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (RGPD). Le parti si danno reciprocamente atto di conoscere e applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, le disposizioni del citato Regolamento e quelle del d.lgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.

I soggetti impegnati nella presente convenzione sono tenuti ad osservare le disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. n.196/2003 e successive modifiche e integrazioni. Limitatamente alla stipula e alla gestione del rapporto contrattuale, le persone che agiscono per conto delle Parti stipulanti dichiarano di essere informate sull'utilizzo dei propri dati personali. I dati personali sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati e utilizzati per attività funzionali alla stipulazione ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti e per gli adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa vigente in materia di trasparenza amministrativa.

2. Le Parti concordano che gli studenti, in qualità di autorizzati al trattamento, possono trattare dati personali, e specificamente dati sanitari, per le finalità inerenti al percorso formativo. Le Parti altresì concordano di individuare con successivi accordi le figure preposte alla designazione degli studenti incaricati al trattamento.

ART. 11 Oneri finanziari generali

1. Le parti concordano annualmente, di comune accordo, la destinazione di eventuali fondi provenienti dalla Regione Toscana, laddove riconosciuti, ovvero in mancanza di tali fondi finalizzati, saranno in ogni caso definiti i criteri di ripartizione tra Azienda e Università dei costi sostenuti per lo svolgimento dei corsi di studio di cui alla presente convenzione riferiti a:

- Compensi per retribuzione delle docenze nei corsi laurea triennale e magistrale afferenti all'area delle Scienze biomediche e mediche del personale dipendente dell'AOUS nelle misure previste dal vigente CCNL.
- Spese per divise.
- Spese relative agli accertamenti sanitari e alle misure individuali di protezione di cui al DLGS 81/2008 e s.m.i, nonché a quelli derivanti dall'applicazione di norme speciali relative alla gestione di situazioni straordinarie (es. eventi pandemici).
- Spese per fornitura di materiale di cancelleria e ad uso esercitazione didattica compresi farmaci e presidi sanitari necessari.

ART. 12 Criteri di assegnazione del personale ai ruoli di Responsabile della Didattica Professionale e Tutor Didattico

1. L'Università degli studi di Siena affida i ruoli di Responsabile della didattica Professionale e tutor didattico al personale AOUS o al proprio personale. Gli operatori assegnati ai ruoli di Responsabile della Didattica Professionale e Tutor Didattico devono appartenere al profilo professionale specifico per ciascun Corso di Laurea. L'incarico è attribuito secondo quanto disposto dagli articoli 5 e 7 della presente Convenzione.

2. L'incarico di Responsabile della Didattica Professionale e Tutor Didattico affidato al personale dipendente AOUS richiede, di norma, un impegno a tempo parziale, con una percentuale non superiore al 50% salvo diversa esigenza derivante dagli obiettivi formativi del tirocinio clinico o della complessità del Corso di Laurea e/o numerosità degli studenti da tutorare. Il Corso di Laurea in Infermieristica, in relazione alle caratteristiche precedentemente espresse, necessita, di norma, di un Responsabile della Didattica Professionale e Tutor Didattico a tempo pieno.

ART. 13 –Tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

1. Ai sensi dell'art.10 del D.M. n.363/98 le Parti concordano che per quanto riguarda gli studenti che si trovino presso le strutture dell'AOUS nell'espletamento di attività connesse alla propria formazione e limitatamente ai rischi inerenti tali attività quando svolte presso gli ambienti dell'Azienda, gli obblighi prevenzionistici previsti dal D.Lgs.81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro gravano sull'Azienda stessa per quanto riguarda gli iscritti ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, mentre per tutti gli altri corsi di studio la formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e la sorveglianza sanitaria saranno a carico dell'Università.

2. Tali studenti risultano equiparati ai lavoratori ai sensi dell'art. 2 del suddetto D.Lgs. 81/08.

3. A tal fine gli studenti sono tenuti ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dall'Azienda.

4. Le modalità organizzative dei corsi di formazione previsti dal D.Lgs. 81/08 s.m.i. e la trasmissione dei dati relativi agli studenti saranno oggetto di uno specifico accordo fra i competenti Uffici delle Parti.

5. L'AOUS provvederà agli accertamenti sanitari e ai dispositivi di protezione necessari per tutti gli studenti iscritti a i corsi di studio afferenti all'area delle Scienze biomediche e mediche che frequentano gli ambienti dell'AOUS, sulla base di protocolli stabiliti di comune accordo: restano a carico dell'Università eventuali richieste di accertamenti extra protocollo, se decise dal medico competente.

6. L'Università, quale contropartita all'onere assunto con il presente comma, si impegna a garantire all'AOUS il supporto delle strutture universitarie competenti per la gestione dei progetti di ricerca a direzione ospedaliera.

ART. 14–Spese contrattuali

1. La presente convenzione –stipulata in modalità digitale –è soggetta a registrazione soltanto in caso d'uso con oneri a carico della parte richiedente.

2. Le spese di bollo sono a carico dell'Università che le assolverà in modo virtuale –Autorizzazione Agenzia delle Entrate di Siena del 27.08.2014, prot. n. 31068/2014.

3. L'Università, quale contropartita all'onere assunto con il presente comma, si impegna a garantire all'AOUS il supporto delle strutture universitarie competenti per la gestione dei progetti di ricerca a direzione ospedaliera.

ART. 15 - Durata

La presente Convenzione ha validità dalla data della sottoscrizione fino a tutto l'Anno Accademico 2024/25 e potrà essere rinnovata previo accordo tra le parti.

ART. 16 – Disposizioni finali

1. Le parti si riservano di porre in essere atti successivi attraverso i quali verranno assunte iniziative finalizzate in particolare a:

- Sviluppare nuove metodologie e strumenti didattici (come ad esempio la formazione a distanza) volti a migliorare la qualità dell'apprendimento facilitando l'accesso alle risorse e ai servizi

didattici attraverso l'uso delle tecnologie multimediali e di Internet in grado di determinare autonomia nel percorso di apprendimento riducendo significativamente i vincoli di presenza fisica o di orario specifico propri delle classiche lezioni di aula.

- Promuovere percorsi universitari (ADE (Attività Didattiche Elettive), tirocini clinici e Master) che accrescano nei futuri professionisti della sanità abilità e competenze emotivo – affettive, comunicative ed etiche utili a gestire le pluralità delle relazioni terapeutiche e non, e che, negli attuali contesti multiculturali, caratterizzano le professioni di cura e/o di aiuto. Queste conoscenze-abilità-competenze relazionali, non sempre adeguatamente valorizzate negli attuali percorsi universitari, si rivelano indispensabili, accanto a quelle specificatamente tecniche, nelle diverse metodologie di cura e in vista di risultati soddisfacenti. Su questo tema si possono realizzare specifici percorsi formativi avvalendosi del contributo esperienziale di operatori del SSR.

- Promuovere percorsi universitari (ADE, tirocini clinici e Master) nel campo del benessere e della salute del territorio. L'Università potrà attingere dalle eccellenze territoriali di AVSE le competenze necessarie alla definizione di moduli formativi di base che individuino la medicina di iniziativa, il decentramento sanitario e le cure intermedie come nuovi assetti organizzativi della sanità.

- Sviluppare la ricerca nell'ambito dell'innovazione con un particolare riferimento al post marketing, ovvero agli effetti della ricerca, sulla base di criteri di sicurezza ed efficacia, dopo che questa sia stata immessa nel mercato. Tale valutazione dovrà poi essere comparata ed integrata con un'ulteriore analisi basata sul costo-beneficio della ricerca.

- Supportare il controllo di gestione nei rispettivi ambiti, sviluppando iniziative per la rilevazione e l'analisi dei costi volte a quantificare, in particolare, il contributo offerto dal personale ospedaliero alle funzioni universitarie e di quello universitario alle funzioni assistenziali.

2. Le Parti concordano che dalla data di entrata in vigore della presente convenzione è esclusa la compartecipazione di ogni singolo studente al costo delle divise, per la misura di un terzo del costo complessivo anche per l'A.A. 2021/22.

3. Le Parti concordano che con l'entrata in vigore della presente convenzione non sono più applicabili tutte le precedenti convenzioni stipulate in materia di svolgimento dei Corsi di Studio di I e II livello afferenti all'Area delle Scienze Biomediche e Mediche e in materia di adempimenti relativi alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

ART. 17 – Responsabilità del procedimento

1. L'esecuzione della presente convenzione, per l'Università, è affidata ai competenti Dipartimenti. Il responsabile del procedimento è individuato nel responsabile dell'Ufficio Progettazione Corsi e Programmazione.

2. L'esecuzione della presente convenzione, per l'Azienda, è affidata al responsabile dell'UOC Formazione.

IL RETTORE
Università degli Studi di Siena
Prof. Francesco Frati

IL DIRETTORE GENERALE
Azienda Ospedaliero - Universitaria Senese
Prof. Antonio Davide Barretta

ALL. 1

ELENCO DEI CORSI DI I E II LIVELLO DELL'AREA BIOMEDICA E MEDICA

CL BIOTECNOLOGIE
CL OSTETRICIA
CL TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO
CL INFERMIERISTICA
CL TECNICHE AUDIOPROTESICHE
CL DIETISTICA
CL FISIOTERAPIA
CL LOGOPEDIA
CL ORTOTTICA ED ASSISTENZA OFTALMOLOGICA
CL TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO
CL TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA
CL TECNICHE DI FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE
CL IGIENE DENTALE
CLM MEDICINA E CHIRURGIA
CLM DENTISTRY END DENTAL PROSTHODONTICS
CLM SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE
CLM SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI SANITARIE
CLM MEDICAL BIOTECHNOLOGIES
CLM BIOLOGIA SANITARIA
CLM BIOTECHNOLOGY OF HUMAN REPRODUCTION
CLM GENETIC COUNSELLORS
CLM ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA INTERATENEO (Sede Amm.va Firenze – ad esaurimento)